



A: Labromare S.r.l.
e p.c.:
ARPAT - Dipartimento di Livorno
Settore Autorizzazioni rifiuti

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'impianto della ditta Labromare S.r.l. , ubicato in Via Mogadiscio, Nuova Darsena Petroli, Comune di Livorno.

In data 15/11/2024 (prot. n. 0598705) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata all'impianto ubicato in Via Mogadiscio, Nuova Darsena Petroli, nel Comune di Livorno.

L'impianto della Labromare S.r.l. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 14825 del 25/07/2022; l'impianto è stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità "postuma", in osservanza dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, conclusosi con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4782 del 02/04/2019, con il quale lo scrivente Settore VIA ha deciso di non assoggettare a valutazioni di impatto ambientale l'installazione in oggetto.

In data 15/11/2024, con nota prot. n. 0629635, questo Settore si è espresso su una modifica di progetto, valutandola non sostanziale ai fini delle procedure di VIA, relativa alla sostituzione dei big bags drenanti con una coecla-prensa a basso consumo energetico.

L'attività della Labromare S.r.l. consiste nel trattamento delle acque di sentina provenienti dalle navi in transito al porto di Livorno, nonché delle miscele oleose contenenti idrocarburi derivanti da sversamenti a terra, sversamenti in acque interne, bonifiche di serbatoi, ecc.; l'attività dell'impianto ricade al punto 7, lettera za), dell'Allegato IV, alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, ovvero "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Dalla documentazione allegata alla presente istanza di parere si evince che la modifica proposta riguarda la richiesta di modifica del valore limite allo scarico S1 (trattamento rifiuti pericolosi) per il parametro "boro": dall'attuale valore di 2 mg/l (di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e alla vigente AIA di cui al decreto n. 14825/2022) al valore di 5 mg/l.

Il proponente specifica, tra l'altro, quanto segue:

- l'impianto è stato progettato e realizzato con la finalità di dotare il porto di Livorno di un adeguato servizio per permettere il ritiro costante e tempestivo dei rifiuti liquidi pericolosi (in particolare delle acque/oli di sentina), prodotti dalle navi in transito nel porto e da altri porti nazionali, e il loro trattamento;
- alla fine del ciclo di lavorazione si ottengono acqua (il cui scarico S1 è stato autorizzato in mare entro il porto di Livorno) ed un olio denso (costituito da una miscela di idrocarburi altobollenti), assimilabile merceologicamente ad olio combustibile;
- le acque di sentina costituiscono la parte più consistente dei rifiuti gestiti e trattati in impianto e sono costituite principalmente da acqua salata (e/o acqua dolce di raffreddamento), olio combustibile, tracce di



olio lubrificante, particelle di fuliggine e altre impurità; la proporzione tra parte acquosa e parte oleosa è variabile, tuttavia la parte preponderante è costituita da acqua che a sua volta risulta essere, principalmente, acqua di mare;

- la concentrazione di boro presente nelle acque di sentina è strettamente correlata con quella presente nell'acqua di mare, che solitamente è compresa tra 4 mg/l e 5 mg/l;
- l'impianto è concepito per eliminare le sostanze idrocarburiche presenti nei rifiuti liquidi trattati, ma non è dotato di alcun trattamento specifico per l'abbattimento del boro;
- le tecniche maggiormente utilizzate per ridurre la concentrazione di boro sono costituite dai processi a scambio ionico e da quelli ad osmosi inversa, che, tuttavia, mostrano un'alta efficacia di trattamento per concentrazioni di boro molto più elevate di quelle in esame ed inoltre sono processi molto costosi e che danno luogo a quantitativi rilevanti di rifiuti, ovvero resine che trattengono il boro per i trattamenti a scambio ionico e concentrati salini ad altissima concentrazione di boro per l'osmosi inversa.

Il proponente evidenzia altresì che prevedere uno scarico a mare con concentrazioni di boro pari a 4 – 5 mg/l non comporterebbe alcun impatto negativo e significativo sull'ambiente, in quanto il tasso di boro contenuto nel corpo idrico ricettore (mare) è lo stesso di quello che sarebbe presente nello scarico.

Il settore scrivente evidenzia che la possibilità di prevedere un diverso valore limite allo scarico rispetto a quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 è prevista in due diverse fattispecie:

- art. 101, comma 2, d.lgs. 152/2006: “[...] le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo [...]”; il comma 2 è legato al comma 1 del suddetto art.101
- art. 101, comma 6, d.lgs. 152/2006: “Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate [...]”.

Per quanto riguarda il caso espresso dal sopra citato comma 6 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, si segnala che in data 09/11/2023, con nota prot. 0180699, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha risposto ad un interpello avanzato dalla regione Sicilia relativo allo scarico di acque del trattamento di falda di pozzi in un procedimento ex art. 243 del d.lgs. 152/2006; nel caso citato i pozzi erano soggetti a fenomeni di intrusione marina e quindi presentavano concentrazioni di boro superiori ai 2 mg/l previste per lo scarico in corpo idrico superficiale e la Regione Sicilia chiedeva se fosse stato possibile applicare quanto stabilito dal comma 6; il MASE ha risposto che trattandosi comunque di uno scarico di acque reflue industriali, indipendentemente dall'origine dell'inquinamento da boro, ciò non era possibile e rimandava alla possibilità individuata dal dettato normativo di cui al sopra citato comma 2 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006.

La Regione Toscana, con recente Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 2024, n. 20, ha disciplinato “la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006. Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”)”.

Come è previsto dal sopra citato regolamento “la richiesta di autorizzazione di “limiti diversi” deve essere valutata sotto vari aspetti, di ordine normativo, ambientale, scientifico e impiantistico, tutti utili alla verifica della sostenibilità del valore limite di emissione diverso e del non raggiungimento della capacità di carico del recettore”.



Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di precauzione e di prevenzione di cui all'articolo 3 ter del d.lgs.152/2006;

visti i possibili riflessi in termini di capacità di carico del corpo idrico recettore e di sostenibilità del diverso valore limite richiesto per l'inquinante boro;

considerato che l'applicazione del diverso valore limite per il boro non comporta potenziamento o variazione delle caratteristiche dell'impianto in esame, ma ne comporta modifica al funzionamento in termini di concentrazione di boro allo scarico e può comportare un incremento significativo dei fattori di impatto, in termini di qualità delle acque superficiali (mare);

per le motivazioni sopra esposte questo Ufficio ritiene che la modifica prevista sia sostanziale ai fini VIA e che quindi si renda necessario, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto di modifica sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nel quale verranno consultati i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico.

Ai fini della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica, si raccomanda di tenere conto:
dell'art.19 e degli allegati IV-bis e V alla parte seconda del d.lgs.152/2006;
dell'art. 48 della l.r. 10/2010; degli allegati A e B alla d.g.r. 1183/2024;
della "Guida per il proponente" , pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida> ;
della parte terza del d.lgs.152/2006 ed in particolare dell'art.101 commi 1 e 2;
del sopra citato decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 2024, n. 20;
delle considerazioni di cui al presente parere.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it

mb-lg/

la Responsabile
Arch. Carla Chiadini



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.